



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018 N. 102

ATTI ASSEMBLEARI

X LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018, N. 102

PRESIEDE IL VICEPRESIDENTE **RENATO CLAUDIO MINARDI**

CONSIGLIERI SEGRETARI **BORIS RAPA E MIRCO CARLONI**

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **MOZIONE N. 360** ad iniziativa del Consigliere Celani, concernente: **“Sisma 2016 – Decreto legge 148/2017 collegato fiscale, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172. Proroga termini per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma”**;
- **MOZIONE N. 365** ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Marconi, Urbinati, Busilacchi, concernente: **“Proroga pagamento mutui nelle zone del cratere”**.

(abbinate ai sensi e per gli effetti all'articolo 144 del R.I.)

Discussione generale

Il Presidente comunica che in merito all'argomento è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Celani, Rapa, Marconi, Busilacchi, Urbinati, Bisonni, dà quindi la parola, per l'illustrazione, al Consigliere Celani.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale, il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione. L'Assemblea legislativa approva all'unanimità la risoluzione, nel testo che segue:

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

PREMESSO che

- l'articolo 2 bis comma 22 del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, dispone che il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018 N. 102

provvedano alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 2017 n. 19 ("Mille Proroghe");

- l'articolo 48, comma 1, lettera g, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2016 del pagamento delle rate dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati da banche e intermediari finanziari, comprensivi dei relativi interessi, nei territori del cratere del terremoto;
- l'articolo 14, comma 6, del "Mille Proroghe" ha prorogato il termine di sospensione dei predetti pagamenti dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017;
- l'articolo 2 bis, comma 21, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, ha prorogato il termine di sospensione dei predetti finanziamenti dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Inoltre, in riferimento alle attività economiche nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, localizzate in una "zona rossa" istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della disposizione (6 dicembre 2017), il termine di sospensione dei pagamenti anzidetto è esteso al 31 dicembre 2020;

PREMESSO inoltre che

- il decreto legge 148/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (Collegato fiscale), convertito in legge 4 dicembre 2017 n. 172, entrata in vigore dall'1 gennaio 2018, al fine di sostenere i residenti e le imprese aventi sede legale e/o operativa nei Comuni colpiti dal sisma, ha prorogato la sospensione del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati, già attualmente oggetto di sospensione;
- la proroga della sospensione è disposta, secondo le seguenti modalità di applicazione, a favore: 1) delle attività economiche e produttive e di soggetti privati, per i soli mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta, il termine di sospensione dei pagamenti è fissato al 31 dicembre 2018; 2) limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati destinatari di mutui relativi alla prima casa inagibile o distrutta, localizzate in "zona rossa" - istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della citata normativa - il termine di sospensione del pagamento dei mutui e dei finanziamenti è prorogato al 31 dicembre 2020;
- per poter usufruire della proroga sino al 31 dicembre 2020, i clienti, imprese e privati interessati, dovranno presentare apposita autocertificazione che attesti l'effettiva localizzazione nella "zona rossa" della residenza per i soggetti privati, o della sede legale e/o operativa per le attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che

- la ripetuta proroga della sospensione dei pagamenti dei mutui per le prime case di abitazioni inagibili o distrutte certifica in modo ufficiale il prolungarsi della situazione di emergenza e di difficoltà nelle quali versano le popolazioni della zona del cratere, difficoltà che certamente gravano anche sui proprietari di abitazioni di residenza gravate da mutui ancorché agibili;



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 GIUGNO 2018 N. 102

- questa differente modalità di applicazione della proroga determina una disparità di trattamento tra beneficiari di mutui, finanziamenti e leasing (soggetti privati e imprese) che si trovano localizzati in "zona rossa", rispetto ai beneficiari dei mutui/finanziamenti ricadenti al di fuori della predetta zona;
- in quest'ultimo caso, le imprese ubicate al di fuori della "zona rossa" si vedrebbero penalizzate, perché costrette a dover accelerare i piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi, ai sensi della citata normativa, con il rischio di gravi ripercussioni al processo di sostegno e rilancio economico e del conseguente processo di ricostruzione;

CONSIDERATO altresì che entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del Governo e l'Associazione bancaria italiana dovranno provvedere alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

1. ad attivarsi affinché i termini per la sospensione delle rate dei mutui/finanziamenti in capo ai soggetti danneggiati dal sisma, siano allineati al 31 dicembre 2020, anche per le attività economiche che abbiano sede legale e/o operativa, nonché per i soggetti privati, beneficiari di mutui/finanziamenti relativi alla prima casa, inagibile o distrutta, localizzate al di fuori della c.d. "zona rossa";
2. ad attivarsi con estrema urgenza nei confronti del Governo, del Commissario straordinario e dei Parlamentari marchigiani affinché nelle zone del cratere la proroga del pagamento dei mutui fino al 31 dicembre 2020 venga estesa, oltre che alle abitazioni danneggiate, anche ai mutui di tutte le prime case".

IL PRESIDENTE

F.to Antonio Mastrovincenzo

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to Boris Rapa

F.to Mirco Carloni